



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1

LEGGE REGIONALE

"NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI, ISTI-
TUITO CON LA L.R. 26.02.1974, N. 16".

Riesaminata dalla 5ª Commissione nella seduta del 16 dicembre 1991.

Relatore: Giuseppe MARTELOTTA.

-
- Relazione aggiuntiva.
 - Relazione.
 - Osservazioni Commissario Governo.
 - Testo legge regionale con a fronte nuovo testo proposto dalla Commissione.

Dicembre, 1991.



Consiglio Regionale della Puglia

2

70124 Bari - Via Caprucci, 204

5° Commissione consiliare

DISEGNO DI LEGGE

""NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI,
ISTITUITO CON LA L.R. 26 FEBBRAIO 1974,n.16 ""

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Com'è noto, l'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) è stato istituito dalla l.r. del 26 febbraio 1974,n.16, con i compiti di svolgere nel settore dei trasporti una funzione promozionale e di coordinamento; dare impulso alla costituzione di società o consorzi; ^{di} attivare una armatura pubblica di tutto il sistema dei trasporti nella regione.

Con l'entrata in vigore della legge n.142 del 1990 sono stati però ridisegnati i ruoli istituzionali in materia, individuando nelle province un nuovo soggetto importante.

Si impone pertanto la riconsiderazione dei presupposti fondativi dell'Erpt.

Rispetto alle diverse opzioni in campo, l'orientamento politico-programmatico oggi prevalso è quello della sua soppressione. Tale decisione, che trovava già nel Piano regionale di sviluppo (1982) il suo primo luogo, è stato oggi esplicitamente espressa già in sede di discussione delle dichiarazioni programmatiche della Giunta regionale in carica e, da ultimo, adottata con l'approvazione della mozione di questo Consiglio discussa nella seduta del maggio di quest'anno.



Consiglio Regionale della Puglia

70124 Bari - Via Caprucci, 204

3

.2.

La delibera G.r. n.2554 del 6.6.1991, anch'essa al nostro esame, con lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, dà l'avvio agli adempimenti amministrativi per la soppressione dell'Ente prevista dall'art.5 della legge istitutiva. Con il presente provvedimento viene ora disciplinata la fase di passaggio tra l'Erpt e la Regione delle competenze e dei rapporti negoziali posti in essere dall'Erpt stesso nonchè disciplinato il trasferimento del personale e del patrimonio.

Sul d.d.l. in parola la 5° Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza. Nel merito del provvedimento, infatti, sono emerse differenze di valutazioni circa il contesto generale in cui la decisione di soppressione viene a porsi, con riferimento alla esigenza di una verifica complessiva e concatenata di tutto l'apparato strumentale di cui la Regione è dotata.

Le diverse valutazioni politiche e l'avvicendamento dei colleghi al momento della votazione dei singoli articoli hanno però avuto l'effetto di sortire un testo di Commissione in cui viene a mancare la disciplina dell'inquadramento del personale dell'Erpt e dei compiti, compenso e responsabilità del Commissario liquidatore. Infatti gli articoli 3 e 4 del testo della Giunta risultano soppressi. La Commissione affida all'iniziativa del questo Consiglio e particolarmente del Governo regionale l'individuazione degli opportuni modi per rimediare al vuoto normativo che si è venuto a determinare.

Ciò illustrato, invito il Consiglio ad esprimersi.

Bari, 19 luglio 1991

Giuseppe Martellotta

LEGGE REGIONALE

"Norme per lo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti, istituito con l.r. 26.2.1974,n.16"

RELAZIONE AGGIUNTIVA

Nella scorsa seduta del 23.10.1991 il Consiglio ha approvato la legge per lo scioglimento dell'Erpt. Nella relazione di accompagnamento, cui rinvio, ho già dato conto delle ragioni di tale scioglimento, per altro già largamente note per essere state tema di discussione in diverse occasioni.

Il Commissario di Governo, con nota n.15936/21502 del 2.12.1991, ha comunicato che il Governo stesso ha censurato le disposizioni dell'art.3 e dell'art.4, rinviando la legge a nuovo esame di questo Consiglio.

Il Governo rileva, in sintesi, che il trasferimento del personale dell'Erpt alla regione e il suo inquadramento nel ruolo unico regionale viene disposto dall'art.3 in termini generici, senza determinare criteri e modalità, in contrasto pertanto con il principio generale della certezza del diritto e del buon andamento della P.A.

Uguale genericità il Governo ha rilevato in riferimento all'art.4 ove non vengono fissati criteri per la determinazione del compenso spettante al commissario liquidatore.

La 5° Commissione ha accolto tali rilievi e, sentite le proposte dell'Assessore competente propone di riformulare l'art.3 e l'art.4 come riportati nel testo a fronte della legge.

Più precisamente si propone, testualmente, che "il personale di ruolo dell'Erpt, in quanto già titolare ai sensi della l.r. 26.02.1974 n.16, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1990,n.22, del trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per il personale regionale, è trasferito alla Regione Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei corrispondenti livelli funzionali

in atto attribuiti al personale regionale."

Si è ritenuto indispensabile fissare una precisa data di riferimento per il riscontro del trattamento economico e giuridico posseduto ai fini dell'inquadramento onde evitare da un lato incertezze di del diritto e dall'altro la tentazione di avviare dinamiche retributive e funzionali non giustificabili, attesa la decisione di scioglimento dell'Ente.

Per quanto riguarda l'art.4 il nuovo testo stabilisce che il compenso del Commissario liquidatore non possa essere superiore al 60% dell'indennità spettante al Consigliere regionale.

Con tali riformulazioni, che la 5° Commissione propone all'unanimità, si ritiene di aver recepito esaurientemente lo spirito e la sostanza dei ~~richiesti~~ rilievi del Governo e pertanto invito il Consiglio a riapprovare la legge come riportata nel testo a fronte.

Bari, 16 dicembre 1991

Avv. Giuseppe Martellotta





Consiglio Regionale della Puglia

5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

PARERE 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 33/V Reg.

Legge regionale "Norme per lo scioglimento dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, istituito con la l.r. 26 febbraio 1974, n. 16".

Seduta del 16 dicembre 1991.

Presenti: Tedesco (Presidente), Pizzicoli, Tatarella, Bruno, Di Cagno, Fusillo, Martellotta, Massafra, Stano.

p. la G.R.: Assessore Savino.

Funzionari Commissione: Mona.

Verbalizzante: Angelini.

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- vista la legge regionale in epigrafe;
- preso atto ed accolte le osservazioni del Commissario di Governo in merito agli artt. 3 e 4 della legge in oggetto concernente il trasferimento e l'inquadramento del personale dell'E.R.P.T. nel ruolo della Regione e la determinazione del compenso spettante al Commissario liquidatore;
- sentito il parere dell'Assessore competente al ramo Dott. Vito Savino;
- formulato il nuovo testo degli artt. 3 e 4 in modo ritenuto tale da recepire esaurientemente le osservazioni governative;
- udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla riapprovazione della legge nel testo modificato e riportato a fronte.

Designa relatore in Consigliere Martellotta.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevoli: Tedesco, Pizzicoli, Tatarella, Bruno, Di Cagno, Fusillo, Martellotta, Massafra, Stano.

Contrari: //


Astenuti: //

Bari, 16 dicembre 1991.

Il responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

Il Presidente
(Dott. Alberto Tedesco)



LEGGE REGIONALE

107
"NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRA-
SPORTI, ISTI TUITO CON LA L.R. 26.02.1974, N. 16".

Art. 1

Art. 1

(Idem)

1. In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, è disciolto l'Ente regionale pugliese trasporti e dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 26 febbraio 1974, n. 16 sono esercitate dalla Regione.

2. La titolarità dei beni patrimoniali dell'E.R.P.T. è acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dall'Ente stesso.

Art. 2

Art. 2

(Idem)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentita la Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore che rimarrà in carica per la durata massima di due anni e che, entro un anno dal conferimento dell'incarico, provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore la Giunta regionale emana direttive allo stesso circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dell'E.R.P.T. a società e consorzi.

Art. 3

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'E.R.P.T. è trasferito alla Regione Puglia ed è inquadrato nel ruolo unico regionale.

Art. 4

1. Al Commissario liquidatore, ^{che} per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell'E.R.P.T., in quanto già titolare ai sensi della l.r. 26.02.1974 n. 16, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale **5** maggio 1990, n. 22, del trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per il personale regionale, è trasferito alla Regione Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei corrispondenti livelli funzionali in atto attribuiti al personale regionale.

2. Detto personale coprirà posti vacanti corrispondenti alle qualifiche di inquadramento; in carenza di posti vacanti, il personale sarà inquadrato in sovrannumero, che sarà riassorbito in posti resisi vacanti successivamente ovvero con eventuale futuro ampliamento della dotazione organica complessiva del personale della Regione Puglia.

Art. 4

1. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 60% dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 5

1. Sono abrogate tutte le disposizioni della l.r. 26 febbraio 1974, n. 16 incompatibili con la presente legge e tutte le altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla l.r. 26 febbraio 1974, n. 16 che siano nella medesima condizione di incompatibilità.

Art. 6

1. La spesa per il personale trasferito sarà finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo "Spese per il funzionamento dell'E.R.P.T.".

Art. 5

(Idem)

Art. 6

(Idem)